



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 214/2019

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

dott. Massimo Chirieleison Presidente f.f.

dott. Gaetano Berretta Consigliere relatore

dott. Gabriele Vinciguerra Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.29090 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro il Signor:

PRINCIOTTA Antonino, nato a Brolo (ME) il 16.2.1954 (C.F.: PRNNNN54B16B198S), residente a Bollate (MI) in Via Dante Alighieri n.5, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nel giudizio in data 19.4.2017, dall'Avv. Luca Giuliante del Foro di Milano (luca.giuliante@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato in Milano, Via Dogana n.3, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica dell'8 maggio 2019, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott. Ludovico Rossari, il Magistrato relatore dott. Gaetano Berretta, l'avv. Luca Giuliante per il convenuto PRINCIOTTA Antonino, nonché il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale,

dott.ssa Laura Monfeli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione depositato il 4.4.2018, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. PRINCIOTTA Antonino, Segretario Generale e Dirigente del Settore Partecipazioni, Relazioni Istituzionali e Statistica della Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, dal 2004 al 2009, per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di colpa grave - al **risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 37.440,00, assertivamente cagionato all'amministrazione di appartenenza in conseguenza dell'intervenuto conferimento di un incarico professionale esterno** (Determinazione Dirigenziale n.2 del 17.2.2009) **in carenza dei necessari presupposti previsti dall'ordinamento e in palese violazione delle prescrizioni previste dall'art.7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001, nella versione vigente all'epoca dei fatti.**

La Procura Regionale ha riferito di aver già attivato l'azione erariale nei confronti del dott. PRINCIOTTA con atto di citazione regolarmente depositato in segreteria (deposito del 6.10.2016) e ha precisato che a seguito del conseguente giudizio di merito, questa Sezione Giurisdizionale, con sentenza n.100 del 28.6.2017, aveva rigettato la domanda a seguito dell'accertamento dell'intervenuta maturazione dei termini di prescrizione del credito erariale azionato in giudizio. La pronuncia di primo grado veniva tuttavia riformata in secondo grado, in accoglimento dell'appello interposto dal Procuratore Regionale (sentenza della I° Sez. Centrale d'Appello n.106 del 12.3.2018), con remissione del giudizio in primo grado per essere decisa dalla Sezione territoriale in diversa composizione.

Con il conseguente atto di citazione in riassunzione, l'organo requirente ha quindi riproposto in questa sede processuale le medesime contestazioni originariamente formalizzate nei confronti del convenuto. In sintesi:

1) A seguito di una notizia di potenziale pregiudizio erariale appresa da fonti di stampa in relazione all'eccessivo ricorso a consulenze esterne presso la Provincia di Milano, la Procura Regionale attivava le necessarie attività istruttorie finalizzate a verificare la fondatezza della notizia di danno.

2) Dall'istruttoria espletata emergeva in particolare l'asserita illiceità di una reiterata serie di incarichi consulenziali conferiti dal dott. PRINCIOTTA in favore del dott. Antonio Franchitti, esperto in partecipazioni societarie, per l'assistenza della Provincia di Milano nell'analisi delle problematiche inerenti la partecipazione dell'ente territoriale in società di capitali e consorzi – azienda.

3) Tali incarichi consulenziali sarebbero stati conferiti a decorrere dal 2005 sino al 2009 (l'organo requirente ha indicato 8 incarichi, conseguenti alle Determinazioni Dirigenziali, sottoscritte dal dott. PRINCIOTTA, n.8/2005, 1/2006, n.2/2006, n.5/2006, n.8/2006, n.5/2007, n.28/2008 e n.2/2009) ed avrebbero determinato un complessivo esborso finanziario di euro 329.779,99 (sono stati esposti i singoli mandati di pagamento).

4) L'azione erariale si concentrava esclusivamente sull'ultimo incarico conferito, *ratione temporis*, dal dott. PRINCIOTTA al dott. Franchitti, atteso che in relazione agli esborsi conseguenti agli incarichi conferiti precedentemente, risultava maturata la

prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità. Con riguardo all'ultimo incarico conferito (Determinazione Dirigenziale n.2 del 17.2.2009 – mandati di pagamento n.10428 del 3.6.2009 per euro 18.720,00, n.14379 del 4.8.2009 per euro 4.320,00 e n.14380 del 4.8.2009 per euro 14.400,00), la Procura Regionale riferiva che la Provincia di Milano aveva provveduto a costituire in mora il Dirigente PRINCIOTTA con diffida del 20.5.2014, inviata il 21.5.2014 alla casella di posta elettronica certificata del destinatario e dal medesimo ricevuta in pari data.

5) Dopo aver dato conto di aver fatto precedere l'atto di citazione dall'invito a fornire deduzioni e dopo aver evidenziato che a seguito delle deduzioni difensive depositate dal dott. PRINCIOTTA nella sede preprocessuale non erano emersi elementi modificativi dell'ipotizzata fattispecie di responsabilità, l'organo requirente evidenziava che il conferimento dell'incarico al professionista esterno – di contenuto generico e riguardante ordinaria attività amministrativa – risultava, sulla base dell'assetto normativo vigente all'epoca dei fatti – che veniva puntualmente richiamato, unitamente alla giurisprudenza del Giudice Contabile nella *subiecta materia* - palesemente illecito.

6) **Ad avviso dell'organo requirente deporrebbe per l'illiceità dell'incarico, oltre alla genericità del suo oggetto e alla circostanza che esso aveva riguardato attività amministrative ordinarie che l'ente territoriale avrebbe dovuto espletare attingendo alle proprie risorse interne, anche il fatto che con la Determinazione n.2/2009, si era**

*distinzione
ordinarie*

proceduto, per la sesta volta, al rinnovo, in favore del dott. Franchitti, del medesimo incarico che il professionista riceveva ormai ininterrottamente da quattro anni (in violazione palese dell'art.108 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente territoriale) e che nella dotazione organica della Provincia di Milano erano in concreto presenti numerose professionalità che avrebbero potuto fronteggiare efficacemente le problematiche gestionali affidate alla sua cura. L'organo requirente ha in particolare allegato il *curriculum vitae* di 21 funzionari in servizio, i quali avrebbero chiaramente avuto le capacità professionali richieste nel caso di specie. E' stato in particolare evidenziato che la spesa per la consulenza sarebbe stata superiore al costo di una annualità stipendiale di un funzionario di Cat. D - 3 (pari a circa euro 25.000,00).

- 7) Il danno erariale conseguente alla spesa sopportata per remunerare il professionista sarebbe da ascrivere alla colpa grave del Dirigente PRINCIOTTA, il quale, per il ruolo assunto presso l'ente e per i precedenti professionali (risulta allegato il suo *curriculum vitae*), non poteva non essere in grado di riconoscere l'evidente illiceità della complessiva operazione posta in essere.

In conclusione la Procura Regionale ha chiesto la condanna del dott. PRINCIOTTA Antonino al pagamento, in favore della Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, della complessiva somma di euro 37.440,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 31.5.2018, il

giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.4.2019, si costituiva

nel presente giudizio di rinvio, il dott. PRINCIOTTA Antonino,

rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Giuliente del Foro di Milano.

Dopo aver riepilogato gli svolgimenti processuali e le contestazioni avanzate

dall'organo requirente nei propri confronti, il convenuto ha preliminarmente

riproposto l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità.

Premesso che l'eccezione di prescrizione originariamente proposta aveva

riguardato l'inefficacia dell'atto interruttivo della prescrizione adottato dalla

Provincia di Milano in data 21.5.2014 per essere stato inviato alla propria

casella di posta elettronica certificata durante un contesto temporale in cui

era giuridicamente impossibile la ricezione (il convenuto era stato infatti

sottoposto a custodia cautelare in carcere a decorrere dall'8.5.2014 e non

aveva potuto visionare la casella di posta elettronica – in applicazione del

regime carcerario – sino alla data della revoca della misura, intervenuta

soltanto nell'ottobre 2014), il dott. PRINCIOTTA ha eccepito che il Giudice

di secondo grado non avrebbe tenuto conto – nella valutazione della

fattispecie da cui è derivata la pronuncia che ha imposto il rinvio del giudizio

al primo grado – che l'atto unilaterale di costituzione in mora rivestiva

natura sostanziale e non già processuale, circostanza questa che avrebbe

impedito di ammettere – come invece affermato nella sentenza di secondo

grado – la scissione della decorrenza degli effetti tra soggetto notificante e

soggetto destinatario. Tale mancata valutazione avrebbe indotto in errore il

Giudice di secondo grado e consentirebbe di poter nuovamente discutere la

questione nel presente giudizio di rinvio.

Il dott. PRINCIOTTA ha quindi riproposto l'eccezione di prescrizione originariamente formulata e ha in primo luogo contestato che a fronte dell'obiettiva mancata ricezione dell'atto stragiudiziale di costituzione in mora entro il termine quinquennale di prescrizione dalla verifica del fatto dannoso, nessuna efficacia potrebbe essere attribuita al semplice deposito dell'atto presso la propria casella di posta elettronica certificata, atteso che la sua natura meramente sostanziale imponeva di qualificarlo "atto unilaterale recettizio" ed escludere quindi l'applicazione del c.d. principio della scissione. In ogni caso la prescrizione sarebbe maturata anche in ragione del fatto che tale notificazione risultava viziata in radice da nullità.

Sul punto il dott. PRINCIOTTA ha sostenuto che la validità di qualsiasi comunicazione inviata via p.e.c. era condizionata – all'epoca in cui la costituzione in mora era stata formalizzata (2014) – all'iscrizione del titolare presso gli specifici elenchi previsti dall'ordinamento, che erano previsti soltanto per gli operatori professionali, le pubbliche amministrazioni e le imprese. Soltanto con l'entrata in vigore del D.L. n.217/2017 sarebbe stato previsto un elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e quindi soltanto successivamente a tale innovazione normativa sarebbe stato possibile un valido recapito presso la posta elettronica di un soggetto privato. Sulla base di richiami di pronunce giurisprudenziali assertivamente favorevoli, il dott. PRINCIOTTA ha quindi domandato di accertare la nullità dell'atto di costituzione in mora depositato presso la propria casella p.e.c. in data 21.5.2014 e, conseguentemente accertare che tra la data di verifica del fatto dannoso azionato dalla Procura Regionale e il primo atto interruttivo del decorso prescrizione erano trascorsi più di cinque anni, con

conseguente maturazione della prescrizione del credito azionato.

Nel merito il convenuto ha riproposto le medesime eccezioni formulate nell'originario giudizio di primo grado. In sintesi:

1) La Provincia di Milano aveva nel proprio stato patrimoniale numerose partecipazioni azionarie in enti societari che operavano nel settore infrastrutture. Tale situazione, anche in ragione dei progetti di valorizzazione del capitale articolati nel corso del quinquennio retto dal Presidente Penati, rendeva necessario l'ausilio specifico di elevate professionalità, che non erano state riscontrate presso gli uffici dell'amministrazione.

2) Il dott. Franchitti aveva maturato significative esperienze nel settore delle società pubbliche partecipate e delle società operanti nel settore delle infrastrutture (come da *curriculum vitae* agli atti). Risultava pertanto il professionista più adatto per supportare l'ente territoriale.

3) L'asserita presenza di personale idoneo a svolgere le funzioni di supporto necessitate dall'ente territoriale sarebbe risultata del tutto indimostrata e smentita dal fatto che la professionalità richiesta era indubbiamente di livello alto e non poteva pertanto essere assimilata – come erroneamente postulato dall'organo requirente – alla professionalità di un impiegato provinciale, ancorchè munito di laurea.

4) I compensi erogati in favore del professionista erano stati parametrati alle tariffe professionali ed erano risultati nettamente inferiori al compenso che avrebbe conseguito un dirigente nel corso di un'annualità.

5) In ogni caso le prestazioni richieste al dott. Franchitti sarebbero state puntualmente rese, con ampia soddisfazione dell'amministrazione e tale dato evidente dovrebbe essere tenuto in conto in caso di affermazione di responsabilità, in applicazione del principio della c.d. *"compensatio lucri cum damno"*.

In conclusione il dott. PRINCIOTTA ha domandato, in via preliminare, la declaratoria di prescrizione dell'azione di responsabilità, nel merito, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese.

All'odierna udienza la Procura Regionale ha contestato l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata dalla difesa e richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria. Il convenuto ha parimenti insistito nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in giudizio.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione riproposta in questa sede dal convenuto.

L'eccezione è inammissibile.

La sentenza della I° Sez. Centrale d'Appello n.106/2018, nel riformare la sentenza di questa Sez. Giurisdizionale n.100/2017, ha statuito definitivamente che il credito erariale azionato in giudizio dalla Procura Regionale non è prescritto. Tale accertamento non può essere più messo in discussione e nell'assenza di ulteriori rimedi impugnatori deve essere dato per irretrattabile tra le parti, essendosi formato giudicato sul punto (art.177, comma 2, D.Lgs. n.74/2016).

Conseguentemente il giudicato copre sia quanto dedotto prima del pronunciamento definitivo, sia quanto era deducibile. Il giudicato rende definitive ed irretrattabili non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituivano precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o di eccezione che, sebbene non formulate nel corso del giudizio, erano per loro natura destinate ad un assorbimento nella pronuncia (nel caso di specie, in particolare, la questione di nullità dell'atto unilaterale di costituzione in mora). La giurisprudenza è ferma e pacifica sul punto (si vedano Cass. Civ. Sez. lavoro, 23/02/2016, n. 3488; Cass., 13.6.2018, n.15533 (Ord.); Corte d'Appello Roma Sez. II Sent., 03/12/2018; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 23/02/2016, n. 3488; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11/04/2008, n. 9544; Corte dei Conti, Sez. Sicilia, 25/07/2000, n. 92).

2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata.

Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale **deve essere ritenuta ampiamente dimostrata la condotta illecita posta in essere dal convenuto**. Depongono in questo senso i solidi accertamenti investigativi che hanno sorretto l'esercizio dell'azione di responsabilità e consentono al Collegio di accertare una fattispecie di responsabilità amministrativa in capo al dott. PRINCIOTTA per l'intervenuto conferimento di una consulenza esterna in palese violazione di legge.

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto nell'ordinamento allo scopo di arginare il diffuso fenomeno del conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi professionali a soggetti esterni all'apparato amministrativo. Le ragioni sostanziali che stanno alla base della particolare attenzione dedicata alla *subiecta materia* sono legate da un lato all'eccessivo carico finanziario che tali strumenti di azione amministrativa hanno nel tempo determinato per l'erario, dall'altro ad una valutazione in ordine al deteriorare rapporto tra costi e benefici ed ancora, alla diffusa carenza di regolarità gestionale, sia nella fase della decisione di ricorrere alla consulenza esterna, sia nella fase di selezione dei professionisti ai quali affidare l'incarico.

La fattispecie risulta puntualmente regolata dall'art.7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni intervenute nel corso del tempo e, in particolare, a seguito dell'irrigidimento importato dal D.L. n.112/2008 (convertito in Legge n.133/2008). La disposizione normativa ha previsto che il ricorso alla consulenza esterna è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui debbano essere perseguiti "*obiettivi e progetti specifici e determinati*" rientranti tra le competenze dell'ente e che tali esigenze non possano essere soddisfatte con il personale in servizio.

L'amministrazione è quindi chiamata ad accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, fermo restando che la prestazione deve essere di natura "*temporanea e altamente qualificata*" e che siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. La norma vieta poi il ricorso a collaborazioni per lo svolgimento di funzioni



ordinarie, prevedendo un'ipotesi di responsabilità amministrativo – contabile tipizzata in caso di violazione del divieto.


Dall'analisi della giurisprudenza del Giudice Contabile emerge che in casi eccezionali legati all'impossibilità di destinare il personale in servizio allo svolgimento dei compiti rientranti tra quelli istituzionali dell'ente, l'ente possa ricorrere, per tempi limitati, alla prestazione consulenziale. Il ricorso all'incarico professionale esterno deve essere tuttavia considerato una *extrema ratio*, da utilizzare soltanto in casi straordinari e del tutto eccezionali che presuppongono l'impossibilità di fare ricorso ad altro personale già in servizio. Ciò vale soprattutto, come nel caso di specie, in tutti i casi nei quali la prestazione consulenziale viene acquisita per assicurare lo svolgimento di attività istituzionali dell'amministrazione. Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza del Giudice Contabile (si vedano, per tutte, Corte dei conti, I° App, n.327/2017; id., n.411/2017; id., n.488/2017, dove si afferma che *“Il principio generale dell'ordinamento, allora, che l'ampia e consolidata giurisprudenza contabile ribadisce sistematicamente a fondamento delle proprie pronunce in merito, è quello secondo cui le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché il ricorso ad incarichi e consulenze professionali esterne si rende legittimo soltanto in presenza di specifiche condizioni, quali la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale idoneo, il carattere limitato nel tempo e l'oggetto circoscritto della consulenza”*; Corte dei conti, II° App., n.168/2016; Corte dei conti, Sez. Lazio, n.125/2015, confermata da

Corte dei conti, I° App., n.283/2017).

Nel caso di specie è accaduto che una prestazione di natura strettamente istituzionale e di contenuto privo di specificità, quale deve essere intesa l'analisi di tutte le problematiche inerenti l'attività delle società di capitali e consorzi – azienda a partecipazione dell'amministrazione provinciale di Milano, sia stata sostanzialmente esternalizzata e curata da un professionista esterno per un periodo di oltre quattro anni.

onoff/nwrd

Questa operazione risulta evidentemente contraria alle previsioni normative e ha cagionato un pregiudizio erariale direttamente riferibile agli emolumenti corrisposti al professionista. Sul punto non possono trovare accoglimento le



difese dispiegate dal convenuto – che ha preteso di valorizzare l'estrema problematicità del quadro gestionale e l'impossibilità oggettiva di reperire valide risorse all'interno dell'amministrazione - atteso che tali problematiche non costituivano un ostacolo straordinario ed eccezionale da risolvere definitivamente ed in un contesto temporale definito, ma rivestivano natura sostanzialmente permanente ed erano quindi destinate a protrarsi nel tempo, come è stato.

Da questo angolo prospettico deve essere ritenuto del tutto contrario ai principi di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa che la Provincia di Milano – che disponeva nei propri ruoli interni di numerosi funzionari laureati ed in alcuni casi abilitati al patrocinio giurisdizionale dell'ente (come puntualmente rappresentato dalla Procura Regionale) - abbia ommesso di costituire al proprio interno, anche attraverso specifici procedimenti selettivi e la predisposizione di appositi moduli di formazione ed aggiornamento – un ufficio professionalmente preparato, destinato alla

cura delle riferite problematiche gestionali ed abbia per contro conferito incarichi esterni senza preoccuparsi in alcun modo di destinare una parte delle energie professionali esterne alla formazione del personale in servizio presso l'amministrazione, in vista di una futura gestione interna coerente con la natura istituzionale della materia oggetto dell'esternalizzazione.

Nella fattispecie concreta portata all'attenzione del Collegio nessuna scusante può quindi essere riscontrata in relazione al conferimento dell'incarico oggetto di contestazione, atteso in particolare che esso si è collocato temporalmente alla fine della reiterata serie di sostanziali rinnovi, i quali, come giustamente rilevato dall'organo requirente, oltre ad essere preclusi dall'art.7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001, erano inoltre espressamente vietati dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'amministrazione territoriale.

Il danno erariale deve essere ricondotto causalmente ad un comportamento gravemente colposo del dott. PRINCIOTTA, il quale ha adottato l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico. La colpa grave risulta particolarmente rilevante nel caso di specie. In disparte la circostanza che l'art.7, comma 6 – a mente del quale *“Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.”* – contemplava, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, una espressa ipotesi tipizzata di responsabilità amministrativa, deve essere evidenziato che il dott. PRINCIOTTA, firmatario di tutti i reiterati atti di conferimento di incarico esterno nell'arco del quadriennio in contestazione, rivestiva parallelamente

al ruolo dirigenziale in tema di partecipazioni azionarie, anche il ruolo di Segretario Generale della Provincia ed era investito dell'incarico di assicurare e garantire la legalità presso l'amministrazione (art.97, comma 2, D.Lgs. n.267/2000).

In considerazione dell'illiceità assoluta del conferimento dell'incarico, non sussistono margini per l'applicazione dell'istituto della c.d. "*compensatio lucri cum damno*", atteso in particolare che l'indiscutibile presenza di personale amministrativo interno, professionalmente idoneo ad assicurare la cura delle problematiche gestionali, avrebbe consentito – secondo le previsioni ordinamentali – di farvi fronte senza dover sopportare la spesa per la consulenza esterna.

In conclusione si ravvisano in capo al dott. PRINCIOTTA Antonino pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio della Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, definitivamente quantificato in complessivi euro 37.440,00:

- 1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
- 2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta posta in essere;
- 3) l'elemento soggettivo della colpa grave.

La somma risarcitoria, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese di questo grado di giudizio e di quello conclusosi con la sentenza

della I° Sez. Centrale d'Appello n.106/2018, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

Dichiara

Inammissibile l'eccezione di prescrizione del credito erariale azionato.

Condanna

il convenuto PRINCIOTTA Antonino, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore della Città Metropolitana di Milano, della somma di euro 37.440,00.

La predetta somma, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese sia del presente giudizio, sia di quello conclusosi con la sentenza n.106/2018 della I° Sez. Centrale d'Appello, seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs n. 174/2016, nella misura di 403,38 (quattrocentotre/38).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2019.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

(Dott. Gaetano Berretta)

(Dott. Massimo Chirieleison)

Depositato in Segreteria il 02/08/2019

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)